



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

PROVINCIA DI SONDRIO

MODIFICARE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI COMUNALI E CONSORTILI ai sensi dell'art 21 della L.R. 27/2004.

(Deliberazione di Consiglio Comunale n°26 del 30 settembre 2006 coordinata con la n° 5 del 22 febbraio 2007, la n° 10 del 15 marzo 2008, la n. 11 del 21 marzo 2012 e la n. 35 del 28.12.2017 e la n. 8 del 20.07.2018)

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali come sotto denominate

N° ord.	Denominazione strada o pista
1	Via Priula dalla Madonna delle Grazie al Dosso Chierico
2	Scoccia - Cornello
3	Scoccia - Foppe - Egolo
4	Dosso Chierico - ponte Bitto al Garzino
5	Alpe Lago – accesso al Rifugio e alla casera alpeggio
6	Egolo - Dosso Comune - Serterio (strada chiusa con barriera)
7	Piazza di Scens – Corte Grande (strada chiusa con barriera)
8	Accesso Alpe Piazza dal Cornello (percorso chiuso con barriera)

2. Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".
3. L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è il Comune di Albaredo per San Marco, di seguito solo Comune.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.

Art. 4 Chiusura con barriera

1. Nel caso in cui il Comune intenda chiudere la strada con idonea barriera munita di chiave, la gestione della stessa avviene come di seguito specificato.
2. La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.
3. Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura

Il Sindaco, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, emanerà tempestivamente un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Rilascio autorizzazione al transito

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune su apposito contrassegno, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.
2. Il contrassegno dovrà contenere i dati anagrafici del soggetto a cui viene rilasciato, l'identificazione del veicolo (targa), il periodo di validità dell'autorizzazione e la denominazione della strada al quale si riferisce.
3. In caso di più veicoli di proprietà del richiedente, vengono rilasciati tanti contrassegni quanti sono i veicoli dietro versamento di un unico diritto fisso. Possono usufruire di tale possibilità esclusivamente i soggetti di cui al successivo art.8 lettere a) b) e c).
4. L'autorizzato può utilizzare veicoli non di sua proprietà purchè aventi il contrassegno di autorizzazione rilasciato allo stesso autorizzato.

Art. 8 Soggetti con diritto all'autorizzazione

1. Possono richiedere l'autorizzazione al transito:
 - a. proprietari o affittuari di fabbricati o terreni asserviti dalla strada, e relativi coniugi, nonché i loro discendenti di primo e di secondo grado e relativi coniugi;
 - b. caricatori d'alpe e personale impiegato presso l'alpeggio e proprietari di bestiame monticato;
 - c. personale addetto alla gestione dei rifugi alpini;
 - d. ditte o persone che svolgono attività di esbosco, manutenzione, studi o ricerche di volta in volta autorizzate dal Comune per periodi limitati, in relazione all'attività svolta;
 - e. personale incaricato dalle Società idroelettriche per la manutenzione delle prese di adduzione e relativi manufatti.
2. Per l'accesso al Rifugio Alpe Piazza è consentito il transito di veicoli di escursionisti nel tratto Piazza di Scens-Cornello e per il Rifugio Alpe Lago dalla provinciale per il Passo S. Marco alla casera dell'alpeggio. Il gestore del Rifugio dovrà rilasciare all'interessato escursionista apposito contrassegno di identificazione comprovante la presenza presso il Rifugio medesimo.
3. E' consentito l'utilizzo delle strade ai fini dell'esercizio della raccolta dei funghi e per la caccia. In questi due casi la validità temporale del contrassegno è pari alla durata della stagione di raccolta dei funghi e di quella venatoria dietro il versamento di un corrispettivo di cui al successivo art.17 punto 1.

4 il Comune può rilasciare permessi giornalieri per particolari esigenze dovute a trasporti di materiali o altre motivate necessità

Art. 9 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune e deve contenere le generalità del richiedente come da precedente art. 7, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 10 Corrispettivo del contrassegno

1. Il rilascio di ciascun contrassegno di autorizzazione da parte del Comune o alla sua vidimazione triennale o anche per periodi inferiori per i soggetti di cui al precedente art 8 lettere a) b) c) è gratuito salvo il pagamento di un diritto fisso di € 15,00 (quindici).
2. Per i soggetti di cui all'art.8 lettere d) ed e) l'autorizzazione ha validità annuale e viene rilasciata dietro versamento di € 30,00 (trenta) per ciascun contrassegno.
3. Per i tratti da "Via dei Monti" sino al parcheggio della "Madonna delle Grazie" e da "Scoccia" fino alla "piazza di Scens" il transito è libero e non necessita di autorizzazione.
4. il corrispettivo annuale per l'accesso alla strada Piazza di Scens-Cortegrande è definito in € 100,00 annuali per ciascun veicolo autorizzato, salvo quando previsto al comma 3 del successivo art. 23.

Art. 11 Condizioni subordinate di autorizzazione

In relazione al periodo ed al tipo di utilizzo della strada, il Comune potrà di volta in volta subordinare l'autorizzazione al transito, rilasciata ai soggetti di cui all'art. 7 ad eventuali ulteriori condizioni, quali ad esempio la realizzazione di interventi di manutenzione e ripristino della sede stradale o la costituzione di apposita cauzione a garanzia degli impegni derivanti dall'autorizzazione stessa.

Art. 12 Registro permessi

Il Comune provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 13 Mezzi autorizzati al transito

1. Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").
2. I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 14 Limiti di transito

1. Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.
2. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.
3. Il transito di mezzi superiori a 100 q.li di carico ammissibile deve essere specificatamente autorizzato a salvaguardia del fondo stradale e delle

infrastrutture di sostegno, prevedendo anche eventuale specifica fidejussione. Tale limite è previsto su tutte le strade del regolamento ivi compreso il tratto tra la S.P. n. 8 per il Passo San Marco in località Via Dei Monti fino alla località Madonnina, dalla Via dei Monti fino alla loc Sum La Riva (Via D'Orta) ed il tratto tra la S.P. n. 8 per il Passo San Marco in località Scoccia fino alla Piazza di Scens. Da questo limite sono esclusi i mezzi di soccorso e di emergenza (antincendio, protezione civile ecc.).

Art. 15 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana di Morbegno, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- incaricati al censimento faunistico, recupero animali feriti dovuti da attività venatoria con specifica autorizzazione di esenzione rilasciata dal Sindaco al Comprensorio Alpino caccia Morbegno.
- i trattori, motocarri, ape, autocarri inferiori alla portata di 15 q.li di proprietà di imprenditori agricoli e/o conduttori di aziende agricole.

Art. 16 Sanzioni

1. Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.
2. In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 75 a euro 500 con immediata interruzione del transito.
3. L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Il Comune in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.
4. Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 17 autorizzazioni specifiche

1. Il Sindaco potrà di volta in volta autorizzare altri soggetti non ricompresi fra quelli individuati all'articolo 8 per attività di escursionismo o per altre esigenze connesse alla fruizione del territorio.
In tali casi, il rilascio del contrassegno di autorizzazione è soggetto al pagamento dell'importo di € 30,00 (trenta) annuali e di € 5,00 per i permessi giornalieri.
2. Per il transito di mezzi destinati al trasporto materiali per lavori edili e altri per un massimo di 70 quintali per carico dovrà essere richiesta specifica autorizzazione dietro il versamento di € 50,00 mensili per ciascun mezzo. Il Comune potrà richiedere apposita fidejussione a garanzia di eventuali danni che potrebbe subire la strada o prevedere interventi specifici di manutenzione della stessa.

Art. 18 Manifestazioni

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche e giornate ecologiche o di recupero ambientale, il Sindaco potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 7 giorni prima della data di svolgimento.
2. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 19 Competizioni

Le gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 Vigilanza

1. Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, la Guardia Comunale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.
2. Il Sindaco per eventuali necessità potrà incaricare per la vigilanza, oltre ai soggetti di cui al precedente punto 1, anche soggetti di volontariato.

Art. 21 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 Giornata delle strade e utilizzo fondi dei permessi

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento. I fondi incassati per il rilascio dei permessi saranno utilizzati per lavori di manutenzione e miglioramento delle strade di cui all'art. 1 del presente regolamento, tenendo conto di quanto introitato per ciascuna strada.

Art. 23 Strada agro silvo pastorale di Corte Grande

1. La strada ASP (Agro-Silvo Pastorale) dalla sbarra posta alla Piazza di Scens per il maggengo di Corte Grande è al servizio delle proprietà interessate dei maggenghi di Corte Grassa, Corte Grande e Baitridana e alle proprietà boschive interessate.
2. L'autorizzazione annuale è rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e d) dell'art. 8 del presente regolamento. **(Art. 8 Soggetti con diritto all'autorizzazione** 1. Possono richiedere l'autorizzazione al transito: **a.** proprietari o affittuari di fabbricati o terreni asserviti dalla strada, e relativi coniugi, nonché i loro discendenti di primo e di secondo grado e relativi coniugi; **d.** ditte o persone che svolgono attività di esbosco, manutenzione, studi o ricerche di volta in volta autorizzate dal Comune per periodi limitati, in relazione all'attività svolta).

3. I proprietari delle unità immobiliari residenziali ubicate nei maggenghi di cui al precedente comma 1 del presente articolo che hanno concorso con contributo finanziario alla realizzazione della strada in oggetto, e relativi coniugi, nonché i loro discendenti di primo e di secondo grado e relativi coniugi per l'ottenimento del contrassegno di accesso corrispondono quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10 del presente regolamento. **(Art. 10 Corrispettivo del contrassegno** 1. Il rilascio di ciascun contrassegno di autorizzazione da parte del Comune o alla sua vidimazione triennale o anche per periodi inferiori per i soggetti di cui al precedente art 8 lettere a) b) c) è gratuito salvo il pagamento di un diritto fisso di € 15,00).
4. I possessori dei contrassegni di accesso sono tenuti annualmente a svolgere almeno una giornata per i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria della strada in oggetto.
5. Per gli accessi a Corte Grande è consentito il transito di mezzi di trasporto materiali per le imprese edili incaricate per i lavori di ristrutturazione dei fabbricati interessati, le relative autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Comune su richiesta contestuale dei proprietari e dell'impresa interessata con i corrispettivi previsti dal comma 2 dell' art. 17 del presente regolamento. **(Art. 17 autorizzazioni specifiche** 2. Per il transito di mezzi destinati al trasporto materiali per lavori edilizi e altri per un massimo di 70 quintali per carico dovrà essere richiesta specifica autorizzazione dietro il versamento di € 50,00 mensili per ciascun mezzo. Il Comune potrà richiedere apposita fidejussione a garanzia di eventuali danni che potrebbe subire la strada o prevedere interventi specifici di manutenzione della stessa).

Art. 24 Percorso di accesso Alpe Piazza da loc. Cornelli

1. L'accesso all'Alpe Piazza dalla loc. Cornelli è consentito esclusivamente ai gestori dell'alpeggio e del rifugio con mezzi agricoli o specifici fuoristrada
2. Nel tratto adiacente al maggengo di Baitridana, esclusivamente ai proprietari di fondi agricoli e unità immobiliari interessate, è concessa l'autorizzazione per il transito di mezzi agricoli per il carico/scarico di materiale a decorrere dal 1° giugno a 30 ottobre escluse le domeniche e le festività.
3. Lungo il percorso di accesso all'Alpe Piazza non è consentito in alcun modo il parcheggio dei mezzi autorizzati salvo il tempo strettamente necessario per il carico/scarico materiali, ai trasgressori sarà ritirato il contrassegno di autorizzazione e applicata la sanzione prevista dal codice stradale.
4. Nel tratto tra la loc. Cornelli e l'Alpe Piazza è fatto divieto di transito agli autoveicoli e motoveicoli.
5. E' consentito il transito di mezzi di trasporto materiali pe le imprese edili incaricate per i lavori di ristrutturazione dei fabbricati interessati, le relative autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Comune su richiesta contestuale dei proprietari e dell'impresa interessata con i corrispettivi previsti da comma 2 dell'art. 17 del presente regolamento.

COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

Via S. Marco,24 – 23010 Albaredo per S. Marco – tel. 0342.616288 - fax 0342.602253

Al Sig. Sindaco

Comune di Albaredo per San Marco

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO SU STRADE E PISTE FORESTALI ai sensi dell' art. 24 L.R. 27/2004 approvato con delibera C.C. n.26 del 30 settembre 2006

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____

residente in Via _____ n° _____ Comune _____ Prov _____

Codice Fiscale _____

CHIEDE

il rilascio del contrassegno di autorizzazione per il transito sulla strada:

Via Priula Madonnina-Dosso Chierico

Scoccia-Cornello

Scoccia – Foppe-Egolo

Dosso Chierico - ponte Bitto al Garzino

Alpe Lago casera e rifugio

Egolo-Dosso Comune-Serterio strada chiusa con barriera

Piazza di Scens – Corte Grande (strada chiusa con barriera)

Accesso Alpe Piazza dal Cornello (percorso chiuso con barriera)

per la seguente attività:

attività nell'alpeggio denominato _____

in qualità di: proprietario bestiame monticato gestore, pastore o collaboratore

accesso a terreni o fabbricati: fg _____ mappali _____ località _____

esecuzione lavori di _____

esecuzione studi, ricerche o progetti _____

altra attività (specificare): _____

per il veicolo _____ targa _____

per il periodo: triennale annuale dal _____ al _____

A tal fine si impegna al rispetto del Regolamento Comunale vigente

Lo scrivente si impegna ad effettuare la giornata di manutenzione della strada oggetto della presente richiesta in coerenza con l'art 22 del regolamento vigente. (impegnativa richiesta per le autorizzazioni annuali e triennali)

lì _____

Il Richiedente

Note d'ufficio

Il versamento va fatto contestualmente al ritiro dell'autorizzazione

Corrispettivi:

proprietari, affittuari e soggetti di cui all'art. 8 punto 1) lettere a)b)c) del regolamento € 15,00

richiedenti di cui all'art. 8 punto 1) lettere d) e) 3) € 30,00

richiedenti di cui all'art. 17 punto 2) € 50,00.